

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 7 data 27/02/2021 Classifica VII.8	Oggetto: EMERGENZA COVID 19: ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU AREA PUBBLICA
--	---

IL SINDACO

PREMESSO che con l'evolversi della situazione epidemiologica legata al COVID 19 ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi che si stanno registrando, soprattutto negli ultimi giorni, sul territorio nazionale e su quello regionale, il Governo ha adottato ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarando la Regione Marche in "fascia arancione- zona a rischio elevato";

RICHIAMATA l'Ordinanza n.6 del 26 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale delle Marche con la quale si dispone che fino al 5 marzo 2021 tutto il territorio Regionale "*è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 , comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*";

PRESO ATTO che a seguito di un approfondimento della situazione con i competenti organismi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla luce dell'incremento in corso della diffusione del contagio, è fortemente raccomandato evitare lo svolgimento di iniziative sportive che possano creare assembramento;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto sono in programma manifestazioni sportive le cui caratteristiche possono presentare forti criticità legate a possibili assembramenti che non permetterebbero di garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di distanziamento interpersonale volto a contenere il contenimento del rischio legato al Covid 19;

DATO ATTO che nell'ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 e del art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate, nell'ambito del territorio cittadino, dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario, in virtù del principio di cautela ed a salvaguardia della salute pubblica, porre in essere azioni finalizzate a contenere fenomeni di assembramento attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente che determini la sospensione delle predette attività sportive;

VISTI:

1. l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale;

2. il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
3. il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
4. il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 174, recante “Misure urgenti, connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19 deliberata il 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che la sospensione in oggetto viene disposta con effetto immediato e per tutto il periodo di efficacia dell’ordinanza n. 6 del 26 febbraio 2021 del Presidente della Giunta regionale Marche comprese eventuali proroghe;

ORDINA

In conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto alle disposizioni emanate dagli organi competenti, al fine di contenere ed evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, il **divieto di svolgimento di manifestazioni sportive su area pubblica;**

La presente Ordinanza **ha efficacia immediata e per tutto il periodo di efficacia dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 26 febbraio 2021 comprese eventuali proroghe;**

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P. , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 - comma 4 - del D.L. 23/02/2020 n. 6

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa